

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)729

Vol. 1977/0227

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 729 def.

Bruxelles, 16 dicembre 1977.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione
e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi
battenti bandiera della Svezia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 729 def.

REGOLAMENTO (CEE) No. 177 DEL CONSIGLIO
del

che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione
e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi
battenti bandiera della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'atto di adesione,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie
di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della
politica comune della pesca;

Considerando che, con regolamento (CEE) n. 373/77 (1), il Consiglio ha
fissato, per il periodo tra il 1° gennaio al 31 marzo 1977, alcune misure
interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, applicabili
alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi, in particolare della
Svezia;

Considerando che, con i regolamenti (CEE) no. 747/77 (2), (CEE) no. 1414/77
(3) e (CEE) no. 2161/77 (4) il Consiglio ha prorogato l'applicazione di
talune disposizioni del regolamento (CEE) no. 373/77 fino al 31 dicembre 1977;

Considerando che un accordo quadro sulla pesca è stato concluso fra la
Comunità economica europea e la Svezia;

Considerando che i negoziati, a titolo dell'accordo quadro
in vista della definizione delle modalità di esercizio
della pesca, in particolare nella zona di pesca della Comunità, non
sono ancora terminati;

Considerando che è pertanto necessario, essendo i negoziati ancora in
corso, fissare misure interinali per un periodo supplementare di un mese,

(1) G.U. no. L 53 del 25.2.1977, p. 1

(2) G.U. no. L 90 dell'8.4.1977, p. 10

(3) G.U. no. L 160 del 30.6.1977, p. 14

(4) G.U. no. L 250 del 30.9.1977, p. 20

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le sole catture che le navi battenti bandiera della Svezia sono autorizzate ad effettuare nelle zone di pesca degli Stati membri che si intendono sino a 200 miglia nautiche al largo delle coste del mare del Nord e l'Atlantico e che sono oggetto della normativa comunitaria sulla pesca, sono stabilite nell'allegato.

2. La concessione delle quote di pesca è subordinata all'osservanza delle misure di conservazione e di sorveglianza, nonché delle altre disposizioni che disciplinano le attività della pesca nelle zone di cui al comma 1.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire, nei limiti del possibile, l'applicazione dell'articolo 1 per quanto riguarda le acque marittime sotto la loro sovranità e giurisdizione, comprese in particolare regolari ispezioni delle navi.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 24 ore dall'accertamento delle infrazioni, il nome del peschereccio in causa, nonché i provvedimenti presi in proposito.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente,

ALLEGATO

Diritto di pesca per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 1978

Specie	Zone ICES	Quantità (tonnellate)
Eglefino	IV	200
Merluzzo	IV	34
Spratto	IV	833
Sgombro	IV	354
Merlano	IV	75
Passera di mare	IV	17
Tacaud norvegien e equille	IV	2 000
Aringa	IV	(p.m.)